

L'Assemblea degli esercenti

(continuazione dalla pag. 1)

propri scopi conoscono quale è la via da seguire.

« Desideriamo soltanto precisare all'Assemblea che una volta ammessa la libertà sindacale ed eventualmente la pluralità delle organizzazioni sulla base della semplice registrazione, anche il contributo associativo non potrà essere obbligatorio.

Sotto questo aspetto è quindi necessario che le Associazioni sindacali potenzino la loro forza economica moltiplicando il numero dei propri associati. Ciò non

potrà avvenire se non per via di una sana divulgazione dei principi sindacali e dello spirito associativo nelle categorie e sulla base di un lavoro espletato consciamente nell'interesse esclusivo delle categorie assistite, e di uno spirito di responsabilità e di abnegazione da parte dei dirigenti.

Il Comitato Direttivo è sicuro che per quel che concerne la classe dei pubblici esercenti il lavoro è ben incamminato al centro come alla periferia ».

La situazione economica dei Pubblici Esercizi

« E' indubbio — prosegue la relazione — che i pubblici esercenti sono da considerarsi tra le attività economiche che più duramente hanno risentito dei danni provenienti dallo stato di guerra.

Il fatto bellico si è ripercosso sulle loro attività e sui loro interessi e non ha rappresentato — come per altre categorie economiche — fonte alcuna di possibili benefici di carattere economico contingente che, ripercuotendosi sulle condizioni generali dell'esercizio, abbia recato loro uno stato di prosperità che altrimenti non si sarebbe verificato ».

Le cause che hanno determinato lo stato di disagio in cui tutto il settore è venuto a trovarsi sono essenzialmente la paralisi subita dalle correnti turistiche, le disposizioni limitative dell'attività dei pubblici esercenti, la rarefazione dei prodotti con conseguente necessità di approvvigionarsi alla borsa nera, il passaggio materiale della guerra, le requisizioni alleate, l'aumento dei prezzi, la stasi dei traffici, la situazione alimentare del paese e la pressione fiscale.

In merito a quest'ultimo punto la relazione fa presente che gli accertamenti operati in sede di imposte dirette, i sistemi con i quali sono state applicate talune imposte indirette, l'accrescimento senza limiti di alcune aliquote e tariffe, l'azione del tutto arbitraria espletata dai comuni in tema di finanza locale, hanno costituito un complesso di oneri che in una situazione di estrema incertezza e variabilità da luogo a luogo, hanno creato un disagio insostenibile per la maggior parte dei pubblici esercenti.

Esamina, quindi, ampiamente i singoli problemi fiscali, per ciascuno illustrando il concreto interessamento della Federazione.

« Il Comitato Direttivo fin dall'inizio della sua attività, resosi perfettamente conto delle difficoltà esistenti e delle necessità in cui il Governo si è trovato di fronte alla situazione alimentare del paese, ha offerto la collaborazione della Federazione in uno spirito costruttivo perché, nelle necessità di contenere i consumi e disciplinare le vendite, venissero emanati provvedimenti che tenessero conto delle insopportabili esigenze degli esercenti e fossero ispirati ad una visione realistica in modo da poter essere effettivamente applicati.

Fin dallo scorso febbraio l'Alto Commissariato per l'Alimentazione ispirò la propria azione sui seguenti principi:

— Non creare assurdi ottimismi né dannosi pessimismi. Tenerne informato il paese sulla scorta di dati precisi.

— Rompere il blocco burocratico in questo settore, facendo partecipare strettamente le categorie interessate alla determinazione dei provvedimenti.

— Abolire tutte le restrizioni non indispensabili.

— Far rispettare, anche con severe sanzioni, le restrizioni che occorre mantenere.

Mentre è doveroso dare atto all'Alto Commissariato di eser-

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI URBANI

(Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 Febbraio 1947 n. 39)

Reportiamo dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il testo del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 febbraio 1947 n. 39 sulle modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

Il Capo Provvisorio dello Stato

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 428;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la Grazia e Giustizia, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro;

ha sanzionato e promulgato

Art. 1

Relativamente ai contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, e del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 428 il conduttore ed il subconduttore hanno diritto ad

una ulteriore proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1947, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile nonostante qualunque patto contrario e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Salvo quanto disposto dall'art. 12, la norma del comma precedente si applica anche ai contratti di locazione e di sublocazione stipulati dopo la entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, ed in corso alla data del presente decreto.

Art. 2

Le pignorie dovute per locazioni di immobili, abitati ad uso di abitazione, possono essere aumentate nelle seguenti misure:

1) del venticinque per cento se l'immobile è stato locato per la prima volta prima dell'8 settembre 1943;

2) del quindici per cento se l'immobile è stato locato per la prima volta tra l'8 settembre 1943 ed il 1 luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nelle provincie a sud della Liguria e dell'Emilia; tra l'8 settembre 1943 ed il 1 luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nelle altre provincie.

Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente ai periodi di tempo indicati nel numero due del primo comma del presente articolo.

Art. 3

I canoni dovuti per le locazioni avenuti per oggetto immobili

Firenze; Pirola, di Piacenza; Savigliano Giustino, di Udine; Fulgenzi Guido, di Venezia; Capurro Mario, di Genova; Braschi Ubaldo, di Genova; Sala Giuseppe, di Milano; Cattaneo Italo, di Milano; Maffioli Angelo, di Torino; Annoscia, di Bari; Trupia Francesco, di Palermo; Barbaro Alfredo, di Cosenza; Di Battista, di Ancona; Novarese, di Roma per la Compagnia Vagoni Letto.

Al termine della seduta pomeridiana di lunedì, protrattasi sino a tarda ora, è stato proceduto alla elezione — per scrutinio segreto e alla presenza del Notaio — del nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato direttivo ha poi proceduto all'elezione del Presidente e dei vice Presidenti nelle persone del dott. Bruno Decker, Italo Cattaneo, Luigi Di Maio, Guido Fulgenzi, Paolo Torricelli e Piero Valenti.

Decker Bruno, di Napoli; Valentino Piero, di Roma; Scataglini Mario, di Aquila; Di Maio Luigi, di Salerno; Torricelli Paolo, di

adibiti ad uso diverso da quello del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

Il prezzo dei servizi accessori deve essere stabilito separatamente da quello delle camere ed eventualmente della pensione.

I corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi accessori sono fissati con decreti del prefetto, sentito il Comitato provvisorio dei prezzi, e tenendo presenti le categorie nelle quali sono considerati gli affittacamere ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni.

Art. 8

La disposizione dell'art. 1 del regio decreto legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso abitazione, è prorogata fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 12

Le disposizioni sulla proroga dei contratti di locazione e quelle sulla revisione dei canoni, cui all'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 non si applicano alle locazioni degli immobili distrutti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, nonché alle locazioni degli immobili distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data della medesima, a cura diretta del proprietario.

Art. 13

Nulla è innovato per quanto riguarda gli immobili appartenenti all'Istituto Case Impieghi dello Stato (I.N.C.I.S.) ed agli Istituti autonomi per le Case popolari, nonché per quanto riguarda gli immobili destinati ad albergo, pensione e locanda.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dallo stesso decreto legislativo feto dal 1 marzo 1947.

LE IMPOSTE DI CONSUMO

Modifiche ed inasprimenti in alcune voci

Il nuovo schema sui provvedimenti

becco in più, di lire 2500 per ogni macchina avente un solo becco.

Un raddoppio è stato praticato per la tassa sulle insigne e un maggiore inasprimento ha subito il trattamento tariffario previsto per la circolazione sui strade pubbliche o soggette al pubblico transito, dei carri vetture e altri veicoli a trazione animale.

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA

Dott. LUIGI BADER

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, già assistente Istituto Rizzoli Bologna, visita ogni

ambulatorio ogni mercoledì dalle 13 alle 15 presso Cassa di Cu

gnaccio, 5 - telefono 3-60.

MALATTIE NERVOSE - ESAURIMENTI MEDICINA GENERALE

Interventi di Elettrochioterapia

Dott. ENRICO PANTALONI

Primario Ospedale Psichiatrico

Riceve dalle 11 alle 12 e dalle

alle 16 - Via V. Veneto 11 - tel. 94

Dec. Pref. U. N. 37016 - Ud. 2-10-9

Riceve 14.30-47

Il dott. BRUNO BRUNI

Medicina interna

via Aquileia 3, Udine, Tel. 20-5

Riceve 14.30-47

SARTORIA E. ZILLI

Succ. G. GAUDIO

Via Cavour 14 - UDINE - Telef. 3-69

Assortimento Tessuti

CUCINE ECONOMICHE STUFE

a legna, carbone, elettriche ed a gas

MOROSOLI & ZORZIT

UDINE

VIA LOVARIA 1b - TEL. 15-70

"L'AMARO ZUCCHERO."

Lettera aperta al sig. Ministro dell'industria e commercio

In un momento nel quale si cercava in tutti i modi di dar pane ai lavoratori e di ricostruire in qualche modo la nostra ricchezza di scambi e di commerci — scrive F. Maledi sul «Giornale dell'esercito» di Napoli — è dubbio quello che avviene nel campo dolcificante. Non ci si sfida nemmeno alle molte pubblicità che si fanno in questo settore, ai comuni ed ai richiami; l'illusione è un male. Noi parliamo qui dei vestimenti laboratori docti che sono tenuti in mercato; delle due-milioni famiglie che devono vivere il loro sostentamento da una produzione che non può essere trascurata. E finora il Governo l'ha palesemente trascurata con la assegnazione di zuccheri, la materia prima più importante di questa attività.

È bene dire, perciò, una parola chiara sulla assegnazione dello zuccherino, e per noi è l'ultima parola prima di passare a quella che dovremo pur fare la salvaguardia non solo della giustizia distributiva, ma anche della nostra esistenza, e con la nostra, nell'esistenza di migliaia di lavoratori. I piccoli e medi lavoratori, quelli che danno tutta la produzione, e mantengono lo stesso commercio vacuo da tempi dotti per ottenere la manna prima indispensabile alla loro vita: lotta che culmina nel malcontento di tutta la classe, pur per forza di cose condurre un giusto riconoscimento dei diritti della categoria, e ad un piano di quanto hanno fatto per la partizione dello zuccherino, le organizzazioni industriali. Noi abbiamo bisogno di zuccheri, ed è giusta proporzione; secondo quello che lavoriamo, quello che paghiamo di forza materiale, quello che paghiamo di tasse e delle materie prime che impiegiamo e trasformiamo. Noi siamo industriali nel pieno, della parola: noi trasformiamo le materie prime forniteci e le offriamo al pubblico in prodotti lavorati e finiti. Ebbene a noi dopo mesi di attesa, mesi nei quali le organizzazioni sindacali sono battute in pieno, dopo sei mesi è venuta una misera assegnazione che si aggira sui 16.000 quintali di zuccherino e per tutta la categoria ed in tutta l'Italia... Di fronte a questi poveri, miseri quieti, che poi divisi si radicono a pochi irrisori chilogrammi per lavoratorio, stanno molti e molti, le centinaia di milizie, concessi alla industria nei vari settori.

Divisione questa ridicola e impossibile, come accenniamo, divisione che si vuol fare, purtroppo, si fa ai soli nostri partiti. Per noi è chiaro un principio, e cioè: tutte le aziende che hanno una fabbrica (piccola o grande che sia) che trasforma materie prime in prodotti lavorati, sono aziende industriali, quante sia il numero degli operai. Ci è da vagliare, da tener presente, solo il fine cui tende e da produttività. Altre considerazioni non valgono. Ora tale valutazione non è stata fatta e si è proposto ad assegnazioni con tamponi, ma la pensiamo così: si scusi, ma la pensiamo così, far pensare che o: si è proposto in una buona fede che fina con la ingenuità o sotto il sopruso.

Se l'illustre Signor Ministro dell'Industria e del Commercio vorrà attentamente esaminare quanto risponiamo ed andremo espandendo potrà obiettivamente valutare e considerare la nostra posizione e giustificare anche il nostro ferimento.

Bisogna partire dai presupposti di fatto che le piccole e medie aziende dolcificanti italiane producono nelle loro piccole fabbriche tutto quanto producono le grandi industrie: e valgono i numeri e le statistiche. Infatti mentre le grandi industrie industriali hanno un ampio campo di mano d'opera che si aggira intorno a 50 mila operai e assunzioni protettive, le piccole aziende hanno un'impiego di mano d'opera di circa 200 mila lavoranti e tassazioni per lo meno tre volte superiori a quelle delle grandi aziende.

E ci permetta, l'illustre Signor Ministro, di entrare per una sola volta nel merito di certe assegnazioni nelle quali sono prevalse le aziende non dei tutto esatti. Penso che l'illustre Signor Ministro che ai

SCADENZARIO

15 MARZO

Sono incassabili le cedole semestrali: posticipate dei Buoni del Tesoro novemennali 5% a premi, scadenza 1950, e dei Buoni del Tesoro novemennali 4% a premi, scadenza 1951.

* Scade la durata della requisizione disposta in applicazione del R. D. 18 agosto 1940 n. 1741 per gli immobili adibiti ad uso di abitazione. (Decreto Legge del Capo provv. dello Stato, 6 settembre 1946 n. 86).

31 MARZO

Scade il termine per il pagamento all'Ufficio del Registro, della rata mensile anticipata di aprile del diritto erariale dovuto dai proprietari o concessionari di bagni in città e negli alberghi diurni e di esercizi per massaggi, manicure e pedicure.

* Scade il termine prorogato per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a Commissari dall'autorità governativa, secondo i decreti legislativi luogotenenziali 6 settembre e 19 ottobre 1944.

* Termine entro il quale deve denunciare all'Ufficio del Registro gli avvisi luminosi cessati durante il mese di marzo.

* Scade il termine prorogato nel quale i contribuenti possono presentare le dichiarazioni sulle variazioni verificatesi nella loro consistenza patrimoniale ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

che gli importatori col cambio attuale di 680 a 700 lire per dollaro, non trovano interessante nessuna operazione. Tenuto conto del prezzo di origine, il prezzo del caffè coincide quasi col prezzo sul mercato d'importazione.

Il mercato dei cereali

Il mercato libero dei cereali e delle farine appare piuttosto inattivo. Le cattive condizioni atmosferiche hanno praticamente paralizzato i trasporti della merce che dall'Appennino toscano-emiliano veniva giornalmente inviata a Milano. Gli scarsi quantitativi di farina trattati sono quotati intorno alle 160-170 lire al Kg. Più sostenuto appare il prezzo della farina di grano duro per pastificazione dato il suo migliore abbattimento.

Riunione dei panificatori delle province settentrionali

Presso la sede dell'Associazione Panificatori di Milano, si sono riuniti i rappresentanti delle Associazioni settentrionali al fine di prendere in esame la proposta di contratto collettivo nazionale per i lavoranti panettieri trasmessa dalla Federazione Nazionale di Roma per il parere e le osservazioni da parte delle singole organizzazioni aderenti.

Ala riunione presieduta dal Vice Presidente nazionale Attilio Piccoli erano presenti il sig. Zanone di Genova, il sig. Salvassi di Venezia, il sig. Zanotti di Pavia con il segretario Blangetti, i sigg. Caselli e Bertone di Biella, il sig. Groppi Antonio di Piacenza, Marchetti di Varese, Grassi e Zagni di Cremona, Tonelli e Guzzoni di Mantova, Galli e Zaffaroni di Novara, Valentini e Vaccani di Como con il segretario rag. Ugo del Mas, il sig. Scanziani, milani e Bonetti di Bergamo, Bracco e Bertone di Torino, Bennetti, Marinoni col segretario avv. Gian Filippo Varvelli.

Nella riunione stessa si è fatto il rilievo della situazione panaria vigente nelle diverse provincie e si è avuto un proficuo scambio di idee in merito. Circa lo schema di contratto nazionale i convenuti hanno preso in esame articolo per articolo lo schema stesso, facendolo oggetto di una ampia ed approfondita discussione confortata dall'esperienza della pratica applicazione degli accordi sindacali nel campo della panificazione. Poiché la riunione non ha potuto essere conclusiva, data l'ampiezza del lavoro da svolgere, i convenuti hanno deciso di riunirsi nuovamente a Milano il giorno 24 corr. per continuare l'esame dello schema di contatto.

Ai lavoratori italiani emigrati in Belgio

I minatori italiani che lavorano nel Belgio lamentano la scarsità di generi alimentari tipici italiani.

Secondo quanto apprende il Bollettino Economico Ansa sarebbero state avanzate proposte al Governo belga, affinché consenta ad importare questi generi alimentari tipici italiani, come vino, riso, conserve di pomodoro, ecc. contro la fornitura di un corrispondente valore in carbonio.

Il Governo belga avrebbe manifestato parere favorevole. Si stanno ora facendo passi per ottenere l'approvazione anche del Governo italiano.

gli, delle pensioni e delle locande requisite dalle Forze armate alleate, detti criteri trovano applicazione per tutta la durata della richiesta.

PRODUZIONE

PRODOTTI INDUSTRIALI - APPROVVIGIONAMENTO. — Le disposizioni in materia di disciplina dell'approvvigionamento dei prodotti industriali contenute nel R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384, sono prorogate al 30 giugno 1947.

ALBERGHI REQUISITI. — Sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle indennità da corrispondersi ai proprietari degli alber-

In una colonna

BUROCRAZIA

Una ditta industriale si è rivolta al Ministero per il Commercio con l'Estero per ottenere licenza di importazione degli S. U. di alcuni cataloghi di macchinari nord-americani. Si trattava di stampati del peso di Kg. cinque. La loro consultazione era necessaria per aggiornare la ditta sui progressi tecnici realizzati in America nel campo delle costruzioni meccaniche. Il Ministero per il Commercio con l'Estero ha rifiutato di rifiutare l'autorizzazione con la seguente risposta: "I cataloghi possono essere stampati in Italia".

Non ci formalizza il caso specifico. Ci allarma il sistema. A quante domande di importazione e di esportazione, il Ministero risponde senza essersi reso conto di che si tratta? Sulla base delle esperienze, possiamo dire che molti sono i casi del genere.

PREZZI

Qualcuno dice che non ci debbiamo tanto preoccupare dell'aumento dei prezzi, purché si dia incremento alla produzione. Ma per sviluppare la produttività nazionale noi dobbiamo poter contare sull'largimento del nostro mercato di consumo, e cioè incrementare anche le esportazioni. Senonché si sa che una delle difficoltà per siffatto sviluppo è costituita dal nostro livello di prezzi interni, che pregiudica notevolmente le nostre possibilità di affermazione commerciale su vari mercati. Le oscillazioni dei nostri prezzi, dovute anche alle frequenti variazioni salariali, rendono difficili i nostri traffici soprattutto nei confronti di quei Paesi che sono riusciti a raggiungere una certa stabilità. Un rappresentante commerciale estero ci diceva che il suo Paese ci offre prodotti — taluni indispensabili alla nostra economia ed alla nostra situazione di emergenza — a prezzi stabilizzati, e noi replichiamo con controfferte, che denunciano anche aumenti del trenta per cento, come quelli conseguenti alle ultime perequazioni salariali. Il Governo si vorrà, alfine, preoccupare di questa materia, e farci sapere che cosa intende fare?

ECONOMIA MISTA

La politica italiana, in materia economica, è ancora alle prese con il dilemma: economia libera od economia manovrata? Non vi sono, come è ovvio, soluzioni intermedie. Ma molta gente si attarda a cercare delle forme di economia mista, che, a nostro parere, sono negative, perché si fondono su presupposti che nel nostro attuale clima sociale non hanno possibilità di affermarsi. La lotta politica deve impegnarsi su asserzioni nette. I mezzi termini non valgono. E si sa che noi siamo per la libertà dell'umana iniziativa. Perché non fanno altrettanto, quanti si limitano a difenderla con le parole, e poi all'atto pratico chiedono di accettarne che lo Stato intervenga in tutti i campi, e ci prende all'anagrafe per accompagnare fino al cimitero?

POLITICA TRIBUTARIA

In una maniera od in un'altra, avremo alla fine una politica tributaria. Sapremo cioè i tributi che dovremo pagare, come sarà applicata l'imposta patrimoniale, e tante altre cose. Sapremo anche se lo Stato vuole colpire i redditi e prelevare su di essi, o se vuole invece inaridire le fonti dei suoi gettiti, cioè colpire alla base la ricchezza, per fini demagogici e non già fiscali. Perché chi deve decidere queste cose non ce le fa sapere subito? Gran parte delle nostre incertezze ed inquietudini, che ci distraggono dalle attività della produzione, derivano proprio da questa mancanza di chiarezza e dalla contradditorietà delle misure e delle intenzioni.

STRADA SBAGLIATA

Ogni tanto si studia una nuova procedura del commercio con l'estero. Vuol dire che così le cose non vanno. Vuol dire che la disciplina in atto non è efficace, ma contraprodotiva. Vuol dire che i risultati negativi superano quelli positivi, al punto di neutralizzarli. Se l'esperienza contasse qualche cosa, si dovrebbe cambiare sistema. Ma perché si insiste sulla strada sbagliata, si creano nuove commissioni — talune delle quali costosissime — e si stampano nuovi tipi di moduli, da riempire accuratamente? Forse la risposta è facile. Si vuole assuferare l'economia italiana, senza che se ne accorga, alla pianificazione integrale. Ed il commercio estero, si sa, è una delle branche fondamentali per questo fine.

LEGGI E DISPOSIZIONI ECONOMICHE

COMMERCIO ESTERO

CARBONE - IMPORTAZIONE.

Nessun quantitativo di carbone fossile può essere importato in Italia oltre la quota stabilita dall'European Coal Organisation. Dato il prossimo funzionamento dell'Ente Approvigionamento Carboni, eventuali domande di importazione di carbone fossile non possono essere accolte e non avranno corso le domande già presentate e giurate presso gli uffici.

FRANCIA - ACCORDO COMMERCIALE. — Sono state diramate norme per l'applicazione dell'accordo commerciale concluso con la Francia il 22 dicembre 1946, che sostituisce quello del 9 febbraio 1946 ed ha validità dal 1 gennaio 1947 al 31 dicembre 1947. Le norme disciplinano le esportazioni e le importazioni reciproche tra i due paesi avendo luogo nella misura dei 2/12 dei contingenti previsti per il 1946. Contingenti pertanto ad aver vigore le norme emanate in materia dal Ministero Commercio Estero con la Circolare 2 marzo 1946, n. 2774-F.

SVEZIA - PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO COMMERCIALE E DI PAGAMENTO. — Sono state emanate le norme per la proroga al 28 febbraio 1947, dell'accordo Italo-Svedese del 10 gennaio 1946, la cui validità era prevista fino al 31 dicembre 1946.

Durante i due mesi di proroga le importazioni e le esportazioni reciproche tra i due paesi avranno luogo nella misura dei 2/12 dei contingenti previsti per il 1946. Contingenti pertanto ad aver vigore le norme emanate in materia dal Comitato Provinciale dei prezzi delle province in cui hanno sede gli stabilimenti di agglomerazione. Il costo di agglomerazione per tonnellata è fissato nella misura massima di L. 2.200 per mattonelle e di L. 2.400 per gli ovoidi. A detti costi i Comitati provinciali dovranno aggiungere il costo dei carboni impiegati, quello della pece, il compenso per perdite, sfridi, ecc., nonché l'utilità industriale in misura non superiore al 5 per cento.

SPAGNA - ACCORDO COMMERCIALE. — Sono state emanate le norme per la proroga al 28 febbraio 1947, dell'accordo Italo-Svedese del 10 gennaio 1946, la cui validità era prevista fino al 31 dicembre 1946.

Durante i due mesi di proroga le importazioni e le esportazioni reciproche tra i due paesi avranno luogo nella misura dei 2/12 dei contingenti previsti per il 1946.

Divisione questa ridicola e impossibile, come accenniamo, divisione che si vuol fare, purtroppo, si fa ai soli nostri partiti. Per noi è chiaro un principio, e cioè: tutte le aziende che hanno una fabbrica (piccola o grande che sia) che trasforma materie prime in prodotti lavorati, sono aziende industriali, quante sia il numero degli operai. Ci è da vagliare, da tener presente, solo il fine cui tende e da produttività. Altre considerazioni non valgono. Ora tale valutazione non è stata fatta e si è proposto ad assegnazioni con tamponi, ma la pensiamo così: si scusi, ma la pensiamo così, far pensare che o: si è proposto in una buona fede che fina con la ingenuità o sotto il sopruso.

Se l'illustre Signor Ministro dell'Industria e del Commercio vorrà attentamente esaminare quanto risponiamo ed andremo espandendo potrà obiettivamente valutare e considerare la nostra posizione e giustificare anche il nostro ferimento.

Bisogna partire dai presupposti di fatto che le piccole e medie aziende dolcificanti italiane producono nelle loro piccole fabbriche tutto quanto producono le grandi industrie: e valgono i numeri e le statistiche. Infatti mentre le grandi industrie industriali hanno un ampio campo di mano d'opera che si aggira intorno a 50 mila operai e assunzioni protettive, le piccole aziende hanno un'impiego di mano d'opera di circa 200 mila lavoranti e tassazioni per lo meno tre volte superiori a quelle delle grandi aziende.

E ci permetta, l'illustre Signor Ministro, di entrare per una sola volta nel merito di certe assegnazioni nelle quali sono prevalse le aziende non dei tutto esatti. Penso che l'illustre Signor Ministro che ai

ed esportatrici, nella compilazione delle fatture si devono attenere a particolari norme.

AGGLOMERATI DI CARBONI MINERALI. — La determinazione dei prezzi degli agglomerati di carboni minerali è attribuita alla competenza dei Comitati Provinciali dei prezzi delle province in cui hanno sede gli stabilimenti di agglomerazione. Il costo di agglomerazione per tonnellata è fissato nella misura massima di L. 2.200 per mattonelle e di L. 2.400 per gli ovoidi. A detti costi i Comitati provinciali dovranno aggiungere il costo dei carboni impiegati, quello della pece, il compenso per perdite, sfridi, ecc., nonché l'utilità industriale in misura non superiore al 5 per cento.

DISCIPLINA. — Le disposizioni sul blocco dei prezzi delle merci e dei servizi sono prorogate al 30 giugno 1947, ferme restando i compiti e i poteri attribuiti al Comitato Interministeriale dei prezzi, alla Commissione Centrale dei Prezzi e ai Comitati provinciali dei prezzi.

MERCI UNRRA. — Sono stati stabiliti i seguenti prezzi merci di importazione UNRRA: 1) Wolframite: L. 360 al Kg.; 2) Cromo (metalllico): L. 800 al Kg.; 3) Gomma, per la qualità MS/1 Standard (grazza) restituita, al prezzo di L. 200 al Kg. Per tutti gli altri tipi sarà fissato un prezzo proporzionale ai rispettivi costi allo sbarco; 4) Semi da barbabietola da foraggio: L. 157 al Kg.; 5) Patate da seme: L. 36 al Kg.; 6) Avena da seme: L. 50 al Kg.; 7) Trattori, per uso nei centri di motoaratura: Fordson: L. 250.000 ciascuno; Caterpillar D7: L. 1.925.000 ciascuno; 8) Olio emulsione bianco: L. 79 al Kg.; 9) Solfato di rame: L. 65 al Kg.; 10) Olio solubile ovicida a base di cattame (per trattamenti invernali): L. 65 al Kg.

ALBERGHI REQUISITI. — Sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle indennità da corrispondersi ai proprietari degli alber-

ghi, delle pensioni e delle locande requisite dalle Forze armate alleate, detti criteri trovano applicazione per tutta la durata della richiesta.

PRODUZIONE

PRODOTTI INDUSTRIALI - APPROVVIGIONAMENTO. — Le disposizioni in materia di disciplina dell'approvvigionamento dei prodotti industriali contenute nel R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge

RASSEGNA SETTIMANALE DEI MERCATI DEL VINO

Il « Commercio vinicolo » pubblica: 540 ettogrammo, Vino rosso gr. 13-14 L. 510-530 ettogrammo, proprietà.

LOMBARDIA

MILANO — Mercato stazionario con pochi affari conclusi. Le quotazioni per vini meridionali si quotano dalle 615 alle 630 ettogrammi, franco arrivo. Per i vini settentrionali si nota una maggiore sostenutezza da parte dei produttori.

BRONI — Mercato attivo. Vini rossi gr. 10 L. 550; gr. 11 L. 575; gr. 12 L. 600, Vini bianchi gr. 10-12 L. 600-650 ettogrammo.

CASTEGGIO — Mercato attivo. Vini rossi gr. 11-12 L. 580-600 ettogrammo.

MANTOVA — Mercato sostenuto. Vini rossi comuni gr. 9-10 L. 460-500 ettogrammo.

PIEMONTE

STREVIO — Mercato attivo. Vini rossi gr. 11-12,5 L. 580-600 ettogrammo alla proprietà. Moscato L. 120-130 al quintale.

MONDOVI' — Mercato attivo. Dolcetto fino a gr. 11 lire 6000-7000 ettolitro, oltre 11 gradi L. 7000-8500 ettolitro.

FARA NOVARESE — Mercato attivo. Quotazioni sulle L. 540-580 ettogrammo alla cantina del produttore.

LIGURIA

GENOVA — Vini meridionali sulle L. 610-620 ettogrammo.

VENEZIE

VERONA — Mercato stazionario. Bianco Soave L. 7600-7800, Valpolicella L. 7000-7500; Bardolino Lire 7000-7500 all'ettolitro; tipo Verona L. 600-650 ettogrammo.

PARONA DI VALPOLICELLA — Mercato attivo. Bardolino L. 75-80; Valpolicella L. 80-90 al litro gr. 11-11,5; Soave L. 80-85 al litro gr. 11-11,5; Recioto L. 140-180 al litro.

SOAVE — Mercato attivo. Bianco Soave gr. 10,5-11,5 L. 660-700 ettolitri; Valpolicella e Bardolino gradi 10,5-11,5 L. 640-680 ettogrammo, alla produzione oltre la tassa comunale.

BARDOLINO — Mercato attivo. Vino gr. 10,5-10,8 L. 6700-7000; gr. 11-11,5 L. 7300-7600 ettolitro.

SAN MICHELE ALL'ADIGE — Mercato debole. Quotazioni sulle lire 580-600 ettogrammo.

TREVISO — Mercato calmo stazionario. Vini bianchi e rossi L. 500-600 ettogrammo. Vini rossi rabosi lire 550-580 ettogrammo.

VENEZIA — Mercato stazionario. Puglia gr. 15-17 L. 620-660; Alcamo gr. 14-16 L. 590-610 ettogrammo nudo. Etna bianco gr. 13-14 L. 640-660 ettogrammo fusto gratis.

EMILIA

CASTELFRANCO EMILIA — Mercato stazionario. Quotazioni sulle L. 570 ettogrammo.

MODENA — Mercato stazionario. Vini di gr. 9-11 L. 520-580; Filtrati L. 620-630 ettogrammo; Lambruschi da bottiglia L. 650-680 al quintale.

FORMIGINE — Mercato attivo. Vino Rosso gr. 10 L. 475-500 ettogrammo; gr. 11-12 L. 525-550 ettogrammo alla proprietà.

SOLAROLO — Mercato attivo. Vino rosso gr. 10 L. 530 ettogrammo alla proprietà. Vino bianco gr. 11-12 lire 560 ettogrammo alla proprietà.

TOSCANA

FIRENZE — Mercato stazionario. Vino di gr. 10,6 L. 6500, gr. 12 lire 13 L. 8300; gr. 13,6 L. 10200 ettolitro.

LAZIO

ALBANO, ARICCIA, GENZANO — Mercato attivo. Quotazioni sulle L. 550-650 ettogrammo, secondo qualità e gradazione.

FRASCATI — Mercato attivo; vini correnti L. 70-75 al litro. Vini di qualità secco ottimi L. 80-85 al litro. Vini fini lire 90-100 al litro.

PUGLIE

ORTANOVA — Mercato stazionario. Quotazioni sulle L. 570-580 ettogrammo.

CERIGNOLA — Mercato stazionario. Quotazioni sulle lire 530-550 ettogrammo per qualità correnti; 560-570 qualità primarie.

TRINITAPOLI — Mercato attivo. Vino di gr. 15-17 L. 590-600 ettogrammo partenza.

SANSEVERO — Mercato attivo. Vino bianco e rosato lire 500-530 ettolitro alla cantina del produttore.

BARLETTA — Mercato stazionario. Vino di gr. 15 L. 580-595; gradi 16-17 L. 600-615 ettogrammo partenza.

LUCERA — Mercato attivo. Vino bianco gr. 11,5-12,5 L. 510-520 ettogrammo, Vino rosato gr. 13-14 L. 520-

540 ettogrammo. Vino rosso gr. 13-14 L. 510-530 ettogrammo, proprietà.

CANOSA DI PUGLIA — Mercato attivo. Vino di qualità corrente L. 550; qualità primarie L. 600 ettogrammo.

CORATO — Mercato attivo. Vini rossi dell'annata di gr. 15-16 L. 590-600 ettogrammo.

BRINDISI — Mercato stazionario. Vini rossi dell'annata di gr. 15-16 L. 590-600 ettogrammo.

RIPOSTO — Mercato attivo. Vino 520-530; vino bianco gr. 13 L. 550; gr. 14-15 L. 560-570 ettogrammo alla campagna.

PACHINO — Mercato attivo. Vini sani di grado malibano 15-17 lire 550-560 ettogrammo alla proprietà.

PARTINICO — Mercato attivo. Vino di gr. 14 L. 33.000; gr. 15 lire 35.000; gr. 16 L. 36.000-37.000 per botte di Kg. 416.

ALCAMO — Mercato attivo. Quotazioni sulle L. 34.500-35.000 per botte di Kg. 416 alla proprietà, a gradi 15. L. 2.000 per ogni grado di differenza.

MARSALA — Mercato attivo. Quotazioni sulle L. 530 ettogrammo alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

CALABRIA

NICASTRO - SAMBIASE — Quotazioni sulle L. 520-525 ettogrammo alla produzione oltre la tassa comunale Mercato attivo.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO — Mercato debole. Quotazioni sulle L. 6500-6800 al quintale alla proprietà.

LEcce — Mercato stazionario. Quotazioni invariate.

PIEMONTE

RIONERO